

**COLLEGIO DI MILANO**

Composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarone Allbrandi   | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Dott. Dario Purcaro                           | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |

**III CASO.it**

- Avv. Franco Estrangeros

Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

Nella seduta del 13 gennaio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica

**FATTO**

Con ricorso del 6 aprile 2010, la ricorrente ha contestato alla banca l'intervenuta applicazione di commissioni evidenziate negli estratti conto al III ed al IV trimestre 2009 trasmessi dalla banca, per l'ammontare, rispettivamente di euro 3.260,00 e di euro 1.288,79. Evidenzia la ricorrente che le suddette commissioni sono relative "all'affidamento storicamente concesso alla ns. azienda di euro 300.000 peraltro da noi utilizzato in modo sporadico e in quel trimestre (nel III trimestre: n.d.r.) solo per un importo di euro 15.000". La ricorrente ha allegato al ricorso, fra l'altro, il reclamo alla banca del 30 ottobre 2009 nel quale, facendo riferimento alle "nuove condizioni comunicateci con doc. di sintesi del 25 sett 09" lamentava l'introduzione della commissione di disponibilità fondi per una percentuale "su una base di calcolo che risulta peraltro incomprensibile".

Con la presentazione del ricorso è stata in particolare contestata la "percentuale esagerata (corrispondente ad un 8% annuo) e la difficile comprensione dei conteggi". In particolare, ha osservato la ricorrente, che "Se è vero che con una comunicazione di trasparenza, spesso di complicata lettura, le Banche informano e legalmente si tutelano, a ns. parere in questo caso l'onere commissionale introdotto risulta sproporzionato e, qualora il nuovo meccanismo fosse stato spiegato per tempo ci avrebbe fatto rinunciare all'affidamento, come peraltro abbiamo fatto in data 26/10/2009". La ricorrente ha allegato al ricorso il reclamo 30 ottobre 2009, copia degli estratti conto al 30 settembre 2009 ed al 31 dicembre



documento di sintesi con il quale sarebbero state introdotte le "nuove condizioni" integranti la commissione disponibilità fondi, ha contestato l'applicazione della suddetta commissione in quanto "introdotta e applicata nella misura del 2% e 0,5% trimestrali su una base di calcolo che risulta peraltro incomprensibile". In considerazione di ciò oltre a richiedere il rimborso dell'importo addebitato a tale titolo per il III trimestre 2009 (richiesta già svolta in sede di reclamo), la ricorrente ha richiesto nel ricorso anche il rimborso dell'ammontare addebitato per il IV trimestre. Ne consegue che ai sensi del par. 2 sopra menzionato, nel caso di specie il vaglio di coerenza fra reclamo e ricorso è senz'altro positivo, posto che sia nell'uno che nell'altro la contestazione della ricorrente inerisce al medesimo fatto generatore (l'illegittimità dell'introduzione della commissione disponibilità fondi). Non rileva viceversa ai suddetti fini, la circostanza per cui la domanda restitutoria risulti ampliata nel ricorso all'addebito eseguito della banca per il IV trimestre 2009, ampliamento peraltro che nel caso di specie è anche logicamente giustificato dalla anteriorità del reclamo rispetto al rendiconto IV trimestre 2009. Per quanto sopra il ricorso è integralmente ricevibile.

Venendo dunque al merito, le censure avanzate dalla ricorrente appaiono fondate, per quanto di seguito esposto.

Si premette che la resistente fonda la legittimità degli addebiti effettuati nel III e IV trimestre 2009 a titolo di commissione disponibilità fondi sul presupposto del documento di sintesi datato 14 maggio 2009 (cfr. all. 1 controdeduzioni) ed inviato alla ricorrente ai sensi dell'art. 118 TUB, siccome richiamato dal comma 3° dell'art. 2 bis del d.l. 185/2008. Integrando il documento modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la resistente ha dato corso all'introduzione della commissione disponibilità fondi adeguando il proprio sistema commissionale alle previsioni del comma 1° del medesimo art. 2 bis con la contestuale abolizione di commissioni in precedenza applicate ed incompatibili con tale dettato normativo.

Al riguardo l'art. 2 - bis D.L. 185/2008, comma 1 dispone che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi, a pena di nullità, "sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente in misura omnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto". Come già evidenziato da questo Collegio, la norma richiede che l'ammontare riferibile alla commissione sia, in particolare, predeterminato. Il requisito della predeterminazione della commissione non può che essere soddisfatto allorché siano indicati tutti gli elementi che ne consentano, a priori, il calcolo. Affinché tale requisito della predeterminazione sia soddisfatto occorre dunque che all'atto dell'introduzione della commissione ne vengano precisati i fattori di calcolo: oltre all'indicazione della percentuale con la specificazione della periodicità temporale di applicazione, deve essere chiaramente indicata la base di calcolo sulla quale tale percentuale deve essere applicata. Allo stesso modo deve essere esplicitato il criterio in concreto adottato per assicurare la proporzionalità della commissione "all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto". In mancanza, l'ammontare della commissione non può essere considerato predeterminato perché mancherebbe l'indicazione degli elementi essenziali della commissione.

E' bene altresì osservare come la comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, volta all'introduzione della commissione per il servizio di messa a disposizione fondi, richiede che i singoli fattori del calcolo siano chiaramente esplicitati sin dal momento della sua sottoposizione alla clientela per la accettazione (che interviene nelle forme di cui all'art. 118 TUB con l'unico rimedio dell'esercizio del diritto di recesso). Ciò comporta che l'esame relativo al suo vaglio di legittimità, rispetto a quanto previsto al comma 1° dell'art. 2 bis d.l. 185/2008, deve essere condotto attraverso il solo esame del contenuto normativo delle clausole contenute nella comunicazione di variazione unilaterale, risultando del tutto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

irrilevanti, a tali fini, le modalità con cui la resistente abbia poi proceduto alla sua applicazione.

Nel caso di specie, il documento di sintesi datato 14 maggio 2009 (cfr. all 1 controdeduzioni) menziona la "commissione trimestrale disponibilità fondi". Nel rigo successivo trova spazio la "percentuale di applicazione" indicata al 2%. Viene poi indicato un "importo minimo" con la valorizzazione a 0,00% e un "importo massimo" con la valorizzazione a euro 10.000. Segue la precisazione che testualmente recita: "calcolata sul fido di conto corrente medio ponderato trimestrale". Tale rappresentazione non è idonea a consentire la predeterminazione della commissione, essendo carente dell'indicazione degli elementi essenziali per il calcolo. Non viene in primo luogo indicata la periodicità della percentuale del 2%. Al riguardo, il riferimento alla trimestralità contenuto nella definizione "commissione trimestrale disponibilità fondi" non è risolutivo, essendo dubbio se tale riferimento sia alla periodicità di addebito della commissione piuttosto che alla periodicità temporale della percentuale. In secondo luogo non trova miglior specificazione la regola "fido di conto corrente medio ponderato" che dovrebbe consentire di individuare la base di calcolo sulla quale applicare la percentuale del 2%. Da un lato, infatti, la "ponderazione" presuppone l'indicazione della grandezza da utilizzarsi per la sua valorizzazione, che nel caso di specie è assente. Dall'altro è evidente che tale regola, che esprime un concetto proprio della scienza matematica, per poter essere correttamente compresa, avrebbe dovuto essere, quantomeno, accompagnata da una esemplificazione, che - nel caso di specie - è del tutto assente.

D'altra parte è la stessa resistente a documentare l'insufficienza delle indicazioni contenute nella suddetta comunicazione a rendere predeterminata la commissione proponendo, nelle controdeduzioni, un duplice criterio di calcolo della medesima ed evidenziando come la banca abbia ritenuto di applicare quella più favorevole al cliente.

Per quanto sopra deve concludersi per la nullità della commissione disponibilità fondi introdotta dalla resistente disponendo dunque il rimborso degli addebiti effettuati dalla resistente a tale titolo ed indicati negli estratti conto al III ed al IV trimestre 2009 trasmessi dalla banca, per l'ammontare, rispettivamente di euro 3.260,87 e di euro 1.288,04.

#### PQM

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente la somma di euro 4.548,91.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di 200,00 euro quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di 20,00 euro quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO